



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

Piazza Carlo Pisacane – 04027 - Ponza (LT)

Tel. 0771/80108 – Sito internet: www.comune.ponza.lt.it

- SETTORE URBANISTICA E DEMANIO- DETERMINAZIONE

N. <u>53</u> U/D Reg. Gen. n. <u>299/16</u> Del <u>30.05.2016</u>	OGGETTO: Proroga della concessione demaniale marittima, rilasciata alla Sig.ra Errante Stefania fascicolo PZ052 e n.676/2010 del repertorio, al 31.12.2020.
---	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- la concessione demaniale marittima, fascicolo PZ052 e n.676/2010 del rep., rilasciata dal Comune di Ponza, alla Sig.ra Errante Stefania nata a Minturno (LT) 26.10.1966 e residente in Ponza Via Campo Inglese snc, in qualità di titolare della omonima Ditta sede legale Via Campo Inglese snc - Ponza, C.F. E P.IVA:01389260595, avente scadenza al 31.12.2013, allo scopo di: “tenere uno specchio acqueo della superficie di mq.375 (ml.15x ml.25) adibito ad ormeggio di natanti destinate al noleggio- locazione esclusivamente per il periodo stagionale (1 maggio – 30 settembre), fascicolo Pz 052 “.

VISTO:

- l'art. 1 comma 18 del D.L. n. 194/09 convertito in Legge n. 25/10, come modificato dall'art. 34 duodecies della L. n. 221/12 di conversione in legge del D.L. n. 179/12 e dall'art. 1 c. 547 della L.n. 228/12, nella parte in cui riconosce ai titolari delle concessioni demaniali marittime indicate, in vigore al 31.12.2009 ed in scadenza entro il 31.12.2015, il beneficio della proroga ex lege al 31.12.2020, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico - ricreative da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato – regioni, ai sensi dell'art.8, comma 6, della L. n. 131/03;
-l'art. 11 comma 2 della Legge n. 217/11 che prevede la delega al Governo ad adottare, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i principi e criteri direttivi nello stesso individuati;

TENUTO CONTO:

-che il TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ.IV, con la Sentenza n.2401 del 26.09.2014 – proroga delle concessioni demaniali, ha evidenziato che:

- 1) occorre rilevare la contrarietà ed un profilo di incompatibilità comunitaria del vigente art.1, comma 18, del D.L. 194/2009 e s.m.i., in particolare con il principio di libertà di stabilimento, garantito dal diritto comunitario;
- 2) i principi di cui agli artt. 49, 56 e 106 del TFUE ostano ad una normativa nazionale (Decreto Legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito con Legge 26 febbraio 2010, come modificato dall'art. 34 duodecies, comma 1 del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n.221) che determina la reiterata proroga del termine di scadenza di concessioni di beni del demanio marittimo;

PRESO ATTO:

- della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti prot. n. M_TRA/PORTI/6105 - Class. A.2.50 del 6 maggio 2010;
- della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti prot.n. M_IT/PORTI/586 del 15.01.2013;
- della nota della Regione Lazio prot.n.137622 del 09.04.2013 assunta al protocollo comunale al n. 3378 del 22.04.2013;
- della nota della Regione Lazio prot.n. 709248 del 22.12.2014 assunta al protocollo comunale al n.11224 del 24.12.2014;



VISTA:

- la richiesta di proroga della concessione demaniale marittima assunta a protocollo comunale in data 19.10.2015 al prot. n.9582 in applicazione dell'art. 1 comma 18 del D.L. n. 194/09 convertito in Legge n. 25/10, come modificato dall'art.34 duodecies della L. n. 221/12 di conversione in legge del D.L. n. 179/12 e dall'art.1 c. 547 della L.n. 228/12
- la pubblicazione all'albo pretorio per giorni venti consecutivi della predetta richiesta di proroga;

VISTO:

- il parere favorevole dell'Ufficio Locale Marittimo di Ponza prot. n.8386 del 15.06.2010;
- il parer favorevole dell'Agenzia delle Dogane prot.n.5458 del 04.07.2011;
- della planimetria allegata con Mod.D1 che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- delle dichiarazioni sostitutive rese dal concessionario corredate alla richiesta di proroga ai sensi della Legge 445/2000;

VISTA:

- la determina dirigenziale del Responsabile del servizio del 16.07.2010 in cui rettifica e sostituisce il titolo concessorio PZ 052 rep.n.676/2010;

RILEVATO:

- che l'istante ha presentato idonea cauzione ai sensi dell'art.17 del Regolamento del Codice della Navigazione;

CONSIDERATO:

- che, nel caso in esame, sussistono i presupposti per il riconoscimento del beneficio della proroga;

VISTA:

-la Delibera della Giunta Municipale n.137 del 10.07.2015 avente per oggetto *"Linee di indirizzo per la proroga al 31.12.2020, delle vigenti concessioni demaniali per finalità turistiche ricreative insistenti nel territorio comunale di Ponza"*

- la propria Determinazione n.38 del 09.09.2015 avente per oggetto *"Approvazione dello schema di avviso pubblico per la proroga delle concessioni demaniali marittime secondo disposto dall'art.34 duodecies (proroga di termine) dell'allegato alla legge 17.12.2012 n.221, come modificato dall'art.1 comma 547 della legge n.228 del 24.12.2012"*;

VISTO:

-l'atto ricognitivo eseguito dall'Ufficio Demanio e le relativa scheda allegata che risulta parte integrante del presente provvedimento di proroga;

PRECISATO INOLTRE:

-che, in ogni caso, grava sul beneficiario del provvedimento l'obbligo di far fronte a tutti gli oneri che discendono dall'atto emesso e dalla conseguente qualifica di concessionario del bene pubblico.

-che, come da Circolare Ministero dei Trasporti del 15.01.13 di cui in premessa, tra gli adempimenti è compreso anche quello dell'imposta di registro.

-che resta salva la facoltà di revocare, nei casi previsti dall'art. 42 Cod. Nav., la presente concessione in tutto o in parte, a giudizio discrezionale dell'Amministrazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta nei casi previsti dalla legge.

-che potrà essere dichiarata la decadenza del concessionario nei casi previsti dall'art 47 Cod. Nav. senza diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, e salva l'eventuale applicazione delle sanzioni penali nelle quali il concessionario fosse incorso, che nei predetti casi di revoca e decadenza il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati e di riconsegnare la stessa nel pristino stato. In caso di inadempienza si procederà a termine degli artt. 54 e 84 Cod. Nav.;

-che fermo restando quanto disposto dall'art. 49 Cod. Nav. e 31 Reg. Nav. Mar., tutte le opere costruite dal concessionario senza espressa autorizzazione dell'Autorità concedente e non facilmente rimovibili restano parimenti acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'Amministrazione di ordinare la demolizione delle predette opere e la rimessa in pristino stato dell'area.

VISTO

- l'art. 1 c. 547 della L.n. 228/12;

- l'art. 34 duodecies della L. n. 221/12;

-il D.Lgs.59/2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CEE "Direttiva Bolkenstein";

-il D.Lgs.112/1998 in materia di conferimento agli Enti Locali delle funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni sui beni del demanio marittimo;

-il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i. – Codice della Navigazione;

-il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e s.m.i. – Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

-il D.L. 5 ottobre 1993 n° 400, convertito in Legge con Modificazioni il 04 dicembre 1993, n. 494 "Disposizioni per la determinazioni dei canoni relativi a Concessioni Demaniali Marittime";

DETERMINA

-Le premesse fanno parte integrante della presente determinazione;

-La proroga al 31.12.2020 della concessione demaniale marittima, fascicolo PZ052 e n.676/2010 del rep., rilasciata dal Comune di Ponza, alla Sig.ra Errante Stefania nata a Minturno (LT) 26.10.1966 e residente in Ponza Via Campo Inglese snc, in qualità di titolare della omonima Ditta sede legale Via Campo Inglese snc -Ponza, C.F. E P.IVA:01389260595, avente scadenza al 31.12.2013, allo scopo di: "tenere uno specchio acqueo della superficie di mq.375 (ml.15xml.25) adibito ad ormeggio di natanti destinate al noleggio- locazione esclusivamente per il periodo stagionale (1 maggio – 30 settembre), fascicolo Pz 052 ";

-Di stabilire che per l'esercizio della presente concessione dovranno essere osservate tutte le norme previste dalla vigente normativa in materia;

-Di stabilire che il Comune si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti per l'adeguamento del titolo concessorio, di cui alla presente proroga, all'esito della remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sez.IV, avvenuta con sentenza n.2401 del 26.09.2014, senza che ciò possa comportare riconoscimento di alcun indennizzo o risarcimento;

-Di dare atto, in relazione alle disposizioni di cui al Testo Unico DPR 131/86 concernente l'imposta di registro, della seguente determinazione del canone annuo a far data dall'anno 2011:

2011 €. 396,00;

2012 €. 398,43;

2013 €. 409,00;

2014 €. 406,00;

2015 €. 408,00;

2016 €. 404,00;

in applicazione dell'art.4 del D.L. 400/93, come indicato nella Circolare n.73 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, di applicare all'aggiornamento del canone 2016 la riduzione di -1,6%;

-Di inviare la presente determinazione:

- 1) Alla Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - Area Economia del Mare;
- 2) All'Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza;
- 3) alla Locale Stazione Carabinieri di Ponza;
- 4) alla Brigata Guardia di Finanza Ponza;
- 5) al Comando Polizia Locale di Ponza;



**Il Responsabile del Servizio Demanio
Arch. Roberto Giocondi**

Che presente determinazione verrà inserita nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e ss. mm. ii.), per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione;

Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del Responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

A norma legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del Procedimento è il Sig. Mario Pietroniro e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0771/80108).